

A Parma «sì» alla sommatoria dei tassi

Soltanto se gli interessi moratori si calcolano sull'intera rata

■ Se gli interessi moratori sono sostitutivi di quelli corrispettivi, non è ammessa alcuna sommatoria tra tassi. Se, invece, gli interessi moratori si calcolano sull'intera rata (capitale e interessi corrispettivi), allora i due tassi andranno valutati congiuntamente. Questi i principi espressi dal Tribunale fallimentare di Parma (giudice Rogato) che con decreto del 25 luglio scorso non ha ammesso al passivo di una procedura fallimentare il credito per interessi vantato da una banca ma soltanto quello in linea capitale.

L'istituto ha fatto istanza d'insinuazione al passivo fallimentare di una società (assistita dagli avvocati Matteo Ferroni e Nicola Simeone) in riferimento a un mutuo per 1,5 milioni. Il giudice delegato, tuttavia, ha escluso la parte di credito

riguardante gli interessi (265mila euro) in quanto, sommando il tasso corrispettivo e quello moratorio, si aveva il superamento della soglia d'usura.

Il Tribunale parmense, in primo luogo, ha ribadito che i tassi moratori devono essere considerati per la verifica dell'usura di un finanziamento, così come stabilito dalla legge 24/2001 che fa riferimento agli interessi «a qualunque titolo», dalla giurisprudenza di Cassazione (da ultimo sentenza 350/2013, si veda «Plus24» del 15 febbraio scorso) e da quella della Corte Costituzionale (sentenza 29 del 2002). Il giudice fallimentare, inoltre, ha richiamato quanto già espresso dalla Corte d'Appello di Cagliari (su «Plus24» del 19 aprile scorso) sulla mancanza di valore delle istruzioni di Banca d'Italia.

Il Tribunale, però, ha indicato anche quelli che sono i criteri guida per tenere conto degli interessi moratori nel calcolo dell'usura di un tasso. Se, in caso di inadempimento del cliente, il contratto pre-

vede che gli interessi di mora siano calcolati soltanto sul capitale - in sostituzione degli interessi corrispettivi - allora non si farà alcuna sommatoria tra tassi moratori e corrispettivi. La verifica dell'usura di un finanziamento andrà fatta quindi soltanto tra soglia d'usura e tasso moratorio, sommato a tutte le spese accessorie. Se invece - prosegue il giudice - il tasso moratorio si applica in aggiunta a quello corrispettivo allora i due tassi andranno considerati congiuntamente.

E proprio nel caso in esame, il contratto prevedeva che sull'intera rata, costituita da capitale e interessi corrispettivi, andassero calcolati gli interessi di mora. Il giudice ha così ritenuto che la somma contrattuale tra tassi corrispettivi e

moratori fosse superiore alla soglia d'usura, con conseguente azzeramento degli interessi (per 265mila euro) ai sensi dell'articolo 1815 del Codice civile.

«Sulla possibilità di sommare semplicemente il tasso corrispettivo e quello moratorio - approfondiscono dal Dipartimento di matematica di Almagiura (Centro per gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona) - sembra che si siano ripresentati i "soliti problemi" di natura matematica: il 10% di tasso corrispettivo su 100mila euro di capitale e il 10% di tasso moratorio su 1.000 euro di rata insoluta non sono assimilabili al 20% su 100mila euro. Certo - concludono da Almagiura - l'incidenza degli interessi moratori, una volta applicati nel corso del rapporto, può essere verificata ai fini dell'usura sopravvenuta ma non si può ignorare che essi vengono calcolati su una o più rate insolte mentre i corrispettivi sul capitale residuo».

FILO DIRETTO



Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@ilsole24ore.com

marcello.frisoni@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA